

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2051

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato VALIANTE

Modifiche agli articoli 55, 57, 58 e 69 della Costituzione,  
concernenti le funzioni della Camera dei deputati e  
l’istituzione del Senato delle autonomie

*Presentata il 5 febbraio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione approvata nel 1947 ha consentito di far crescere il nostro Paese in un contesto politico, economico e sociale equo e rigoroso e ha costituito il pilastro fondamentale della nostra democrazia. Oggi le garanzie e le certezze che la Carta ha in sé per alcuni aspetti sono minate dalla difficile situazione sociale ed economica in cui versa il Paese, che si ritrova debole di fronte a una serie di problemi lasciati irrisolti dalla classe politica attuale, ben al di sotto rispetto al livello dei nostri Padri costituenti e incapace di dare quell’indirizzo politico virtuoso stabile e radicato nel corpo sociale. Questo porta a una necessaria, quanto mai urgente, riforma delle nostre istituzioni, nell’esigenza di non vanificare i risultati che fino ad oggi sono stati conseguiti. Questo è stato anche l’indirizzo del lavoro svolto dalla Commis-

sione sulle riforme costituzionali, da poco portato a termine, che ha individuato quattro linee di intervento costituzionali necessarie per dare un respiro innovativo alle nostre istituzioni e per superare così la crisi in atto. Primo punto fondamentale è il rafforzamento del Parlamento attraverso la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo perfetto collegato a una più completa regolazione dei processi di produzione normativa. Ed è proprio sul superamento del bicameralismo paritario che si basa questa breve ma radicalmente innovativa proposta di legge costituzionale che si sottopone alla Vostra attenzione.

Nello specifico e in sintesi la proposta di legge costituzionale prevede la soppressione del Senato della Repubblica nel modello attuale e la sua trasformazione in Senato delle autonomie, i cui compo-

nenti sono individuati nel territorio tra sindaci o consiglieri comunali che verranno eletti democraticamente a suffragio universale sul modello proporzionale a doppio turno in circoscrizioni provinciali — i seggi rimangono nello stesso numero dei senatori attuali — sulla base del sistema attualmente vigente per l'elezione

dei sindaci e dei consigli comunali. Inoltre, sotto il profilo del trattamento economico non è prevista nessuna forma di compenso o indennità se non un doveroso rimborso delle spese rendicontate in tutti i dettagli effettuate da ogni singolo senatore mensilmente per l'esercizio del mandato.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

*(Composizione del Parlamento).*

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle autonomie.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo sull'operato del Governo.

Il Senato delle autonomie rappresenta le comunità territoriali e provvede al loro collegamento con lo Stato e con le istituzioni dell'Unione europea. Partecipa, secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, all'esercizio della funzione legislativa e rappresentativa e verifica e controlla l'azione del Governo e delle pubbliche amministrazioni.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi previsti dalla Costituzione ».

## ART. 2.

*(Senato delle autonomie).*

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato delle autonomie, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto a base regionale a suffragio universale e diretto effettuato con sistema proporzionale a doppio turno con attribuzione di un premio di maggioranza su circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio provinciale e con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi e la rappresentatività territoriale degli eletti ».

## ART. 3.

*(Requisiti per l'eleggibilità a senatore).*

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dei Consigli della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di sindaco o di componente dei consigli comunali.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sono membri di diritto ».

## ART. 4.

*(Indennità parlamentare).*

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 69. — I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalla stessa Camera.

Ai componenti del Senato delle autonomie non è corrisposta nessuna indennità se non nei limiti di un rimborso forfetario relativo alle spese effettuate per l'esercizio del mandato, che deve essere fedelmente rendicontato mensilmente ».

## ART. 5.

*(Disposizione transitoria).*

1. La prima elezione del Senato delle autonomie successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ha luogo contestualmente all'elezione della Camera dei deputati.

